

N. 01197/2016 REG.PROV.CAU.

N. 15309/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15309 del 2015, proposto da:

Federico Vernoia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia e Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Bonetti, in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di Chieti G.D'Annunzio, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Cineca;

nei confronti di

Carlo Zanoni, Pier Luigi Mastromauro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2015/2016;

e per il risarcimento dei danni conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Chieti G. D'Annunzio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, dall'esame della documentazione in atti, emerge che il ricorrente, con la propria istanza del 17.7.2015, ha richiesto all'università un tempo integrativo nonché il tutor specializzato, senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo, e che l'università ha concesso entrambe le misure;

Considerato che, peraltro, allo stato il corso è in avanzato stato di svolgimento;

Considerato che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)